(Codice interno: 435462)

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2020, n. 37

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" ed ulteriori disposizioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, è aggiunto il seguente:
- "4 bis. L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.".

Art. 2

Abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 dicembre 2020

INDICE

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".
- Art. 2 Abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".
- Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 ottobre 2020, dove ha acquisito il n. 10 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello e Bet;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 novembre 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice il Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 novembre 2020, n. 38.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice il Presidente della stessa, consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende introdurre un limite massimo di età anagrafica, di sessantacinque anni, per la nomina a Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, analogamente a quanto previsto, per i Direttori generali delle ULSS, dall'articolo 13, comma 8 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"; viene inoltre ribadito che il trattamento economico complessivo del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale non può essere superiore a quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica, come già previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", stabilendo che, in ragione delle funzioni e compiti affidati a detta figura dirigenziale, il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello massimo riconosciuto ai direttori generali di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" in considerazione del fatto che la figura del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale è oggetto di specifica disciplina ad opera della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012 -2016" e della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS.".

L'articolo 3 prevede la clausola di neutralità finanziaria atteso che la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Infine l'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 19 novembre 2020.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 9 novembre 2020. La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, in seduta del 18 novembre 2020 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 24 novembre 2020 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Cestaro, Giacomin, Maino, Michieletto, Vianello, Zecchinato (Zaia Presidente), Cecchetto (con delega del consigliere Pan) (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio, Razzolini, Speranzon (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon (con delega del consigliere Zottis) (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Gruppo Misto). Baldin (Movimento 5 Stelle), Guarda (Europa Verde).";

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice il Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sul progetto di legge n. 10 la posizione del Gruppo Partito Democratico Veneto, come anche degli altri Gruppi di opposizione, vuole essere chiara fin dall'inizio.

La fine della X^ legislatura e l'inizio dell'XI^ sono contrassegnate dalla necessaria attenzione del Consiglio regionale alla pandemia che sta caratterizzando questo periodo storico.

La necessità, quindi, di avere la piena comprensione del testo e delle sue fonti, nonché quella di approfondire l'intervento proposto è stato il senso della nostra astensione tecnica sul provvedimento in commissione.

La proposta del legislatore regionale del Veneto si armonizza con la volontà politica, espressa dal Governo nazionale, di riconoscere trattamenti economici nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge nazionale, ma ciò non ci esime da una valutazione della odierna situazione pandemica che sta coinvolgendo la nazione, l'Europa, il mondo e la nostra regione.

E allora l'attenzione alle prestazioni e qualità organizzative e gestionali dei nostri sistemi sanitari nel fronteggiare l'aggressione pandemica costituiscono un impegno che necessita di competenza specialistica ad alto livello.

L'arrivo del Covid 19 ci ha trovati impreparati e il Veneto, che ha espresso un buon grado di resilienza in un contesto nazionale desolante, deve essere consapevole che i suoi punti di forza e debolezza derivano da un sistema creato in virtù di una dotazione infrastrutturale e di capitale umano che nasce da una storia importante, nel quale hanno inciso la tradizione culturale della sussidiarietà e un modello dell'integrazione che può e deve migliorare.

Veneto che ha visto, nell'ultimo decennio, diminuire i posti letto per 1000 abitanti al di sotto delle indicazioni nazionali; che non ha fatto una vera riforma delle Ipab e che ora dovrà, oltre a ciò, fare i conti con il necessario aumento del numero di personale sanitario, ma anche del suo benessere economico. Il personale medico, infermieristico e sanitario tutto che sta affrontando questa grave crisi sanitaria ha ottenuto un incentivo da noi condiviso, a seguito e per questa pandemia, ma che non ha ottenuto, ad oggi, un adeguamento economico tale da renderlo soddisfatto nel lavorare per e all'interno del sistema sanitario pubblico.

Personale tutto che subisce, inoltre, trattamenti economici diversi a seconda dell'ULSS in cui opera e che, si precisa ancora, percepisce una retribuzione insufficiente e non adeguata, tanto che, in varie occasioni, assistiamo a fughe verso il privato, verso altre regioni e verso altri stati.

Il provvedimento oggi in esame è, invero, limitato ad una persona, il dirigente dell'Area socio sanitaria.

L'istruttoria del provvedimento ha avuto tempi brevissimi. Ciò nonostante, anche sulla base degli elementi acquisiti e degli altri elementi che siamo riusciti a reperire, abbiamo predisposto emendamenti e un odg che si propongono con la principale finalità di corrispondere un trattamento economico migliore a quanti operano a vario titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e veda il trattamento economico del dirigente dell'Area Sanità e Sociale inferiore al Segretario generale della Regione Veneto.

Ci siamo chiesti, quindi – da un lato - perché non si sia deciso di adeguare i trattamenti economici per tutta la sanità Veneta e, dall'altro, perché non si sia previsto di eliminare la disparità di trattamento dei sanitari che operano in Ulss diverse.

Non è chiaro, inoltre, quale sarà il rapporto tra il trattamento economico del Direttore dell'Area Sanità e Sociale e il trattamento del Segretario generale della Regione Veneto.

Gli emendamenti proposti vogliono essere un contributo costruttivo per migliorare il provvedimento.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 23/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

- 1. All'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- 1. omissis
- 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 la parola "triennio" è sostituita con la parola "quinquennio".
- 3. Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) è compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, fatta salva la specificità del territorio montano, lagunare e del polesine, in conformità a quanto previsto dall' articolo 15 dello Statuto.
- 4. Viene individuata la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Al direttore generale alla sanità e al sociale competono la realizzazione degli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanità e al sociale può essere

conferito anche ad esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della legislatura.

4 bis. L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
 - "Art. 31 Disposizioni transitorie e finali.
- 1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta regionale.
- 2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie di cui all' articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all' articolo 20.
- 3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.
- 4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- [5. Il Direttore generale della Sanità e del Sociale di cui all' articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario regionale 2012- 2016", è equiparato al Direttore di Area.]
- 6. All' articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell'avvocatura regionale del Veneto", le parole: "ai Segretari regionali" sono sostituite dalle seguenti: "al Direttore di Area".
- 7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area.
 - 8. Omissis".

4. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale